

**COMUNE DI CANALE MONTERANO**  
*Città Metropolitana di Roma*

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 2 del 30/01/2017

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO**

## **TITOLO PRIMO**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Assunzione del servizio in economia**

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Responsabile del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario sovrintendono, ciascuno per le proprie competenze, alla gestione del SERVIZIO ACQUEDOTTO.

#### **Art. 2 Campi di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

#### **Art. 3 Costruzione della rete nel suolo pubblico.**

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati, di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

1. Che venga presentato apposito progetto esecutivo;
2. Che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
3. Che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione, nella quale verranno anche indicate le sezioni delle tubazioni da installare;
4. Che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti;

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

#### **Art. 4 Proprietà delle tubazioni**

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

#### **Art. 5 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti**

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà: in via ordinaria del personale

dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

#### **Art. 6 Tipo di fornitura**

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

#### **Art. 7 Interruzione del servizio di erogazione**

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso d'incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti e alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che l'erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

#### **Art. 8 Priorità nella concessione delle utenze**

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze.

Alle utenze agricole può essere imposto un limitatore di portata.

#### **Art. 9 Danni alle condotte e tubazioni in genere**

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 5,0% per spese generali.

#### **Art. 10 Variazioni al regolamento**

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

### **Art. 11 Distribuzione dell'acqua**

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

## **TITOLO SECONDO**

### **FORNITURE PER USO PUBBLICO**

#### **Art. 12 Definizione di impianti per uso pubblico**

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche, vasche pubbliche, fontanili e abbeveratoi;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei bagni pubblici;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

#### **Art. 13 Fontane pubbliche**

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 100 (cento) e comunque il prelievo non può essere superiore ad 1/10 della capacità della vasca.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.
- c) inquinare le acque delle fontane pubbliche;

Ai contravventori verrà applicata la penale prevista dall' art. 57 III comma.

#### **Art. 14 Bocche speciali**

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'annaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

#### **Art. 15 Installazione di contatori**

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore.

Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione

#### **Art. 16 Erogazione a bocca libera**

Si concede una erogazione a bocca libera per le bocche di estinzione degli incendi.

Le domande per tali concessioni saranno presentate con le modalità previste per quelle di acqua potabile.

### **Art. 17 Spese di impianto**

Le concessioni per utenze di bocche antincendi verranno rilasciate a coloro che avranno provveduto al pagamento di tutte le spese sostenute dal Comune per l'allaccio alla presa sulla condotta stradale, nonché per la fornitura e messa in opera degli idranti.

Eventuali spese per la riparazione dei guasti o modifiche degli impianti saranno a carico del concessionario.

### **Art. 18 Collaudo iniziale**

Prima che le bocche di presa per incendio, non automatiche, vengano piombate, l'utente potrà provarne il funzionamento.

Con tale atto il Comune è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi disfunzionalità possa intervenire nell'erogazione dell'acqua in caso d'incendio.

### **Art. 19 Collaudi successivi**

L'utente potrà gratuitamente collaudare il suo impianto per bocche da incendio non automatiche, una volta l'anno.

L'utente che volesse effettuare più collaudi all'anno, dovrà richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta, previo versamento dei compensi stabiliti dalla tariffa.

## **TITOLO TERZO**

### **FORNITURE PER USO PRIVATO**

#### **CAPO PRIMO**

#### **AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO**

##### **Art. 20 Forniture su strade canalizzate**

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti della potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso previsto dal presente regolamento.

##### **Art. 21 Forniture su strade non canalizzate**

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

E sempre data facoltà, agli interessati, di avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 3.

##### **Art. 22 Nuovi allacciamenti - Procedura**

Si rinvia al capitolo quarto del presente regolamento.

## CAPO SECONDO

### IMPIANTI INTERNI

#### **Art. 23 Installazione delle condutture esterne**

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

#### **Art. 24 Collegamenti di impianti ed apparecchi**

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sormiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di non ritorno.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

#### **Art. 25 Impianti di pompaggio**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

#### **Art. 26 Serbatoi**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

#### **Art. 27 Prescrizioni e collaudi**

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il Servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

#### **Art. 28 Manutenzione delle condotte**

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri ed i ripristini saranno a totale carico del proprietario. S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari.

#### **Art. 29 Modifiche**

Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso Servizio Acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 30 - Guasti agli apparecchi.**

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed, è responsabile dei danni e dei guasti arrecati allo stesso.

L'utente ha l'obbligo di controllare il regolare funzionamento del contatore con periodicità almeno mensile a decorrere dalla data di installazione dello stesso, comunicando esclusivamente per iscritto eventuali guasti o malfunzionamenti riscontrati. La mancanza di comunicazione scritta fa presumere il regolare funzionamento dello stesso.

L'utente è comunque tenuto a dare comunicazione scritta dei guasti o malfunzionamenti ogni qualvolta ne venga a conoscenza.

#### **Art. 31 Vigilanza**

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata

proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

## CAPO TERZO

### CONTATORI

#### **Art. 32 Tipo e calibro del contatore**

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà degli utenti che sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno fatto salvo quanto previsto dall'art.30.

Quando, a richiesta o d'ufficio, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

#### **Art. 33 - Posizione dei contatori.**

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso all'esterno per le operazioni di lettura e manutenzione in apposite nicchie del muro di cinta perimetrale. Tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura e spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

#### **Art. 34 Contatori in fabbricati con più utenze**

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

#### **Art. 35 Custodia dei contatori**

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

#### **Art. 36 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente.**

L'utente può chiedere verifiche, che devono essere effettuate per iscritto, sul regolare funzionamento del contatore. La verifica è gratuita salvo quanto disposto dal successivo comma.

Qualora con la verifica si riscontri il funzionamento regolare del contatore, con una tolleranza massima del 5%, l'utente è tenuto alla corresponsione delle spese di verifica per un importo determinato in sede

di prima applicazione in €. 20.00 e successivamente aggiornato dalla Giunta Municipale con frequenza almeno biennale.

L'addebito del costo di verifica a carico dell'utente viene inserito nel primo ruolo utile.

**Art. 37 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto**

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo o sotto la sorveglianza dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

## CAPO QUARTO

### CONTRATTI DI FORNITURA

#### **Art. 38 - Titorità della concessione**

Titolare del contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposita domanda/contratto.

Contitolare in solido con il proprietario è colui al quale il proprietario concede l'intestazione temporanea del contratto (affittuario, ecc.).

Il proprietario dell'immobile è responsabile in solido con l'intestatario del contratto per gli obblighi derivanti dal presente regolamento compreso il pagamento del corrispettivo.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto di stipulazione del contratto.

Tutta la documentazione relativa all'utenza, verrà inviata all'indirizzo riportato in calce sulla domanda di concessione. E' onere dell'intestatario del contratto comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito, in forma scritta, indirizzandola all'Ufficio Tributi dell'Ente.

#### **Art. 39 Contratto di utenza - Allaccio - Procedura**

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere specifica domanda/contratto redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune.

Per ottenere nuovi utenze i proprietari/usufruttuari sono tenuti a produrre la domanda/contratto che dovrà:

1. essere sottoscritta da almeno un proprietario e/o usufruttuario dell'immobile;
2. essere compilata in tutti i campi obbligati indicati nel modulo (titolo di proprietà, dati catastali, conformità urbanistica, ecc.). **La mancanza di un solo dato obbligatorio determinerà automaticamente il rigetto della domanda stessa, senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell'Ente;**
3. essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo per i diritti di sopralluogo;
4. essere corredata di copia del documento di riconoscimento del proprietario;
5. estrema autorizzazione allo smaltimento in proprio, nel caso di utilizzo di fosse biologiche (rilascio, scadenza, ecc.).

Dopo l'accettazione della domanda, l'Ufficio Tecnico provvederà ad inviare all'interessato una prima comunicazione relativamente agli adempimenti economici (diritti di allaccio, depositi cauzionali, ecc.) necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione; seguirà una seconda comunicazione relativa alle specifiche prestazioni tecniche a carico dell'interessato. **A partire dalla data della prima comunicazione, la domanda avrà validità di 180 giorni.** Trascorso tale termine la domanda sarà automaticamente archiviata con conseguente perdita di ogni effetto, senza alcun obbligo di comunicazione e rimborso delle quote dovute per l'intera istruttoria, da parte dell'Ente.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento **del regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o fosse biologiche regolarmente autorizzate.** La mancanza di tale requisito determinerà automaticamente il rigetto della domanda stessa, senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell'Ente.

E' consentito intestare il contratto a persona diversa dal proprietario dell'immobile, solo in caso di regolare contratto di locazione. La domanda dovrà **essere integrata** con:

- a) la sottoscrizione da parte dell'affittuario;
- b) copia del documento di riconoscimento dell'affittuario;

- c) estremi del contratto di locazione (inizio contratto, n° registrazione, scadenza). La mancanza di questi dati determinerà automaticamente il rigetto della domanda stessa, senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell'Ente.

E' inoltre consentita l'intestazione del contratto a familiari di primo grado in linea, la domanda dovrà **essere integrata** con:

- d) la sottoscrizione da parte del familiare a cui è concesso l'immobile in uso;  
e) copia del documento di riconoscimento dello stesso.

Per ogni unità abitativa potrà essere rilasciata una sola utenza, che potrà servire le pertinenze abitative limitrofe ad uso esclusivo dell'abitazione stessa (cantine, garage, magazzini, ecc.). Dall'entrata in vigore del presente regolamento gli uffici comunali dovranno procedere ad una verifica delle utenze ed eventualmente alla disinstallazione d'ufficio del misuratore, previo preavviso all'utente e senza l'addebito di spese

#### **Art. 40 Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti**

Prima della stipula del contratto gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria comunale:

- a) diritti per sopralluogo e/o intervento del personale addetto;  
b) diritti di istruttoria;  
c) diritti per installazione e/o disinstallazione misuratore;  
d) eventuale deposito cauzionale per ripristino manomissione suolo comunale.

Inoltre, sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge. sul contratto medesimo.

#### **Art. 41 Durata dei contratti di fornitura**

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente comunque, può disdire il contratto in ogni momento, facendo apposita domanda in carta semplice ed effettuando un versamento di €. 70,00 per diritti di prestazioni tecniche, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, alla presa, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro quindici giorni dalla richiesta e, al momento dell'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovrà essere rilevabile la lettura del contatore.

#### **Art. 42 Uso dell'acqua**

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

#### **Art. 43 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori**

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo almeno una volta l'anno, il calcolo del consumo andrà conteggiato da lettura a lettura.

Qualora, l'Ente richieda, per qualsiasi motivo, auto-lettura all'intestatario dell'utenza, quest'ultimo è tenuto a comunicarla entro i termini definiti dall'Ente stesso e comunque non oltre quindici giorni. Se la comunicazione non dovesse pervenire, l'ufficio preposto alla fatturazione procede ad addebitare un consumo determinato sulla base dei consumi dell'utente degli ultimi due anni ovvero, in mancanza di tale dato, sulla base dei consumi di utenze analoghe.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza e comunque per l'eventuale eccedenza, si può ricorrere all'addebito di un consumo presunto, determinato sulla base dei consumi precedenti dell'utente o da consumi di utenze analoghe. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo aver effettuato la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

#### **Art. 44 - Tariffe - Ruoli di riscossione**

Le riscossioni vengono effettuate tramite fatturazione del consumo effettivo, determinato come disposto nell'art. 43 del presente Regolamento.

Per il solo anno della modifica da canone fisso a consumo le riscossioni verranno effettuate mediante progressiva riduzione del canone fisso previsto dalla vigente norma, secondo le modalità che saranno definite in sede di approvazione delle tariffe per detto anno.

Il Comune si riserva di effettuare le riscossioni tramite fatturazione del consumo presunto, salvo conguaglio, qualora lo ritenesse necessario.

Sono previste almeno due fatturazioni annue, comprensive della quota fissa, consumo idrico, servizio di fognatura e depurazione.

I ruoli vengono fatturati e inviati per posta ordinaria.

#### **Art. 45 Variazioni contrattuali e/o volture - Procedura**

Per ottenere una variazione contrattuale e/o volturare il contratto gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune. La domanda dovrà:

1. essere sottoscritta da almeno un proprietario e/o usufruttuario dell'immobile;
2. essere compilata in tutti i campi obbligati indicati nel modulo (titolo di proprietà, dati catastali, conformità urbanistica, ecc.); la mancanza di un solo dato obbligatorio determinerà automaticamente il rigetto della domanda stessa, senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell'Ente;
3. essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo per i diritti d'istruttoria per variazione contratto;
4. essere corredata di copia del documento di riconoscimento del proprietario e/o affittuario e/o familiare di primo grado a cui è concesso in uso l'immobile.
5. In caso l'intestatario dell'utenza, diverso dal proprietario o usufruttuario dell'immobile, trasferisca la sua residenza in altro immobile o altro comune o comunque si renda irreperibile all'indirizzo comunicato all'ente, qualora non venga presentata regolare dichiarazione di variazione, l'ufficio provvederà direttamente a intestare l'utenza al proprietario.
6. In caso di decesso del titolare dell'utenza, qualora non venga presentata regolare dichiarazione di variazione, l'ufficio provvederà direttamente ad intestare l'utenza a:
  - a) al familiare convivente qualora il deceduto era proprietario dell'immobile;
  - b) al proprietario dell'immobile in tutte le altre casistiche.

Nei casi previsti ai punti 5 e 6 l'ufficio provvederà ad addebitare nella prima fattura emessa le eventuali spese previste per la voltura del contratto.

#### **Art. 46 Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione**

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione tranne quanto previsto dall'art.30.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei tali da evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

#### **Art.47 Portata garantita**

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

#### **Art. 48 Perdite, danni, responsabilità**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, per cause attribuibili all'utente, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

Per danni ai misuratori causati da incuria e/o mancanza di idonea protezione verrà applicata una maggiorazione del 100% sul costo ordinario della sostituzione.

Solamente in caso di perdita non attribuibile all'operato dell'intestatario dell'utenza, il fatturato dei consumi idrici, previa presentazione della fattura di riparazione del danno da allegare alla domanda dell'intestatario del contratto, verrà decurtato dagli scarichi idrici o dell'importo corrispondente qualora il tipo di contratto non lo preveda.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

#### **Art. 49 Pagamento dei consumi**

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso la Tesoreria Comunale la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune.

In casi particolari, dietro richiesta motivata, il Responsabile del Servizio Tecnico, potrà concedere una rateizzazione del debito maturato.

#### **Art. 50 Mancato pagamento dei consumi e risoluzione di diritto delle concessioni**

In caso di inadempienza nei pagamenti l'Ufficio Tecnico potrà procedere al distacco dell'utenza con recupero di tutti i crediti a norma di legge, senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla cessazione della erogazione.

Prima di procedere al distacco dell'utenza per morosità, l'Ufficio Tecnico provvederà ad invitare il titolare della concessione ad effettuare il pagamento entro i termini indicati nella relativa comunicazione.

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune contestualmente al distacco dell'utenza.

#### **Art. 51 Ripristino delle utenze**

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio Tecnico.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 40, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

Nel caso la revoca della concessione sia stata effettuata per morosità, l'Ente provvederà al ripristino dell'utenza entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione, al protocollo comunale, di tutta la documentazione prevista nel 1° comma del presente articolo.

## **TITOLO QUARTO**

### **CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE**

#### **Art. 52 Concessioni speciali temporanee**

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno essere sempre rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Tali concessioni, sono concesse per periodi non inferiori ad un mese e non superiori a sei mesi.

Il pagamento di tale erogazione sarà preventivamente stabilito in base alla tariffa dei superi, in relazione al consumo effettuato.

#### **Art. 53 Tariffe per le concessioni speciali temporanee**

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la speciale tariffa deliberata dal Consiglio Comunale.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

#### **Art. 54 Concessioni speciali per cantieri edili**

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi del permesso di costruire, della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) e la sua scadenza e/o la data dell'inizio lavori.

L'utenza avrà la stessa durata del permesso di costruire, della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.), salvo proroga.

Allo scadere dei termini del permesso di costruire o della dichiarazione di inizio attività, l'ufficio tributi procederà senza ulteriore comunicazione, ad applicare la tariffa corrispondente alla tipologia di immobile prevista dal Permesso di Costruire o dalla Dichiarazione di Inizio Attività stessa, addebitando nella prima fatturazione utile i costi previsti, in vigore al momento del cambiamento stesso.

#### **Art. 55 Cessazione delle utenze speciali temporanee**

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

## **TITOLO QUINTO**

### **NORME PENALI**

#### **Art. 56 Prelievi abusivi**

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e dal presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli ed inoltre quando vengano tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile da €. 25,00 a €. 500,00.

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da €. 25,00 a €. 500,00.

Per ogni altra disposizione non esplicitamente prevista si applica una penale da €. 50,00 a €. 500,00.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

#### **Art. 57 Contestazione delle infrazioni**

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da operatori del Servizio Acquedotto che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale. Ogni infrazione dà al Servizio la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

#### **Art. 58 Norme penali**

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento fatta eccezione di quelle sopra richiamate sono così disciplinate:

- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530;
- dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni ed aggiunte;
- dall'art. 650 del Codice Penale;
- dall'art. 17 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n. 773, fatto salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

#### **Art. 59 Applicazione delle norme di diritto comune**

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

#### **Art. 60 Uso di prese private in caso di necessità**

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

## **TITOLO SESTO**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 61 Casi non previsti dal regolamento**

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

La Giunta Municipale delibera in merito alle tariffe e all'importo delle sanzioni nei limiti del presente Regolamento e della legislazione di settore.

#### **Art. 62 Università Agraria**

In considerazione della realizzazione dell'Acquedotto e della botte di accumulo per la fornitura dell'acqua nei centri di Canale e Montevirginio da parte dell'Università Agraria, si esonera la stessa dal pagamento del canone idrico per gli immobili ad uso istituzionale di seguito elencati:

- 1) Sede istituzionale Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. piano primo;
- 2) Locali "Palazzo Granaroni" siti in via dei Forni piano terra, adibiti a museo.

#### **Art. 63 Disposizioni precedenti**

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione.

## ALLEGATO A

TIPO ONTRATTO	CATEGORIA	CATEG. CATA STALE	CATEG. CATA STALE
A	USO DOMESTICO	A (escluso A10)	DA 0 A 90 DA 91 A 200 DA 201 OLTRE
B	AGRICOLO (PICCOLE UTENZE)	TERRENI	DA 0 A 10
C	USO ALLEVAMENTO ANIMALI	C6/TERRENO	DA 0
D	ALTRI USI (Categorie: commerciale, artigianale, industriale, cantine, cantieri, imprese agricole, ecc.)	TERRENI F3/C1/C2/C3/D2/A10	DA 0 A 50 DA 51 A 200 DA 201 A 400 DA 401 OLTRE
NOTE	<p><b>per il rilascio di tipo C) sono elementi essenziali: I</b></p> <p>1.1. la presenza del registro di stalla in regola con i rinnovi; 1.2. il Certificato di Partita Iva con codice di attività specifica 1.3. il Certificato d'iscrizione CCIAA sezione speciale agricoltura</p> <hr/> <p><b>per il contratto di tipo D) categoria Cantine è elemento essenziale che l'immobile non sia pertinenza di civile abitazione.</b></p> <hr/> <p><b>per il rilascio del contratto tipo D) specificatamente per utenze relative a produzioni agricole, è elemento essenziale:</b></p> <p>1.4. il Certificato di Partita Iva con codice di attività specifica(ortofrutta/floricoltura/frutticoltura) 1.5. il Certificato d'iscrizione CCIAA sezione speciale agricoltura</p> <hr/> <p><b>per rilascio del contratto tipo D) categoria cantieri il contratto è temporaneo e limitato al periodo di validità del permesso di costruire o permesso simile.</b></p>		